



CITTÀ
DI ANDRIA

**SETTORE UFFICIO DI PIANO
E PIANIFICAZIONE STRATEGICA**

Andria, - 4 OTT. 2013

Prot. n. 78204 del _____

Risp. a nota prot. n. _____

del _____

Allegati uno

OGGETTO: Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) adottato dalla Giunta Regionale con delibera n. 1435 del 2 agosto 2013, pubblicata sul BURP n. 108 del 06.08.2013 – Trasmissione osservazioni del Comune di Andria ai sensi dell'art. 2- comma 4 - della L.R. n. 20 del 07/10/2009.

SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA
On. Nichi VENDOLA
Lungomare N. Sauro,33
70121 Bari
PEC:capogabinetto.presidente.regione@pec.rupar.puglia.it
E-mail: segreteria.presidente@regione.puglia.it

REGIONE PUGLIA - AREA POLITICHE PER
LA MOBILITA' E QUALITA' URBANA
Servizio Assetto del Territorio
Ufficio Attuazione pianificazione paesaggistica
Via delle Magnolie Z.I., EX ENAIP Modugno (BA)
PEC:servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it

E.MAIL: mr.lamacchia@regione.puglia.it

Con la presente si formulano le seguenti osservazioni al PPTR del Comune di Andria ai sensi dell'art. 2- comma 4 ultima parte - della L.R. n. 20 del 07/10/2009:

OSSERVAZIONE n. 1

RECEPIMENTO DEL PIANO COMUNALE DEI TRATTURI DI ANDRIA ED IN GENERALI DI TUTTI I PIANI COMUNALI DEI TRATTURI REDATTI AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA REGIONALE

Il comune di Andria è dotato di Piano Comunale dei Tratturi (PCT) approvato definitivamente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 2/5/2011.

Nel corso del procedimeto di formazione del piano sono stati acquisiti i pareri favorevoli:

Annamaria SGARRA -Ufficio di Piano e Pianificazione Strategica – Piazza Trieste e Trento – tel. 0883/290406 – fax 0883/290549

e-mail a.sgarra@comune.andria.bt.it

PEC: ufficiodipiano@cert.comune.andria.bt.it

- 1) del servizio Urbanistica - Uffici paesaggio - Regione Puglia, per quanto attiene gli aspetti urbanistici e paesaggistici;
- 2) della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici (Soprintendenza per i beni Archeologici della Puglia e Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari e Barletta-Andria-Trani);
- 3) dell'Ufficio Parco Tratturi - Foggia - Regione Puglia.

Il piano ha eseguito un'approfondita analisi dello stato dei tratturi e della relativa normativa vigente sulla base della quale in conformità alle previsioni normative dell'allora vigente LR 23/12/2003, n. 29, ha classificato i tratturi ricadenti nel territorio del comune di Andria nelle tre tipologie previste dall'art. 2, comma 2 della stessa legge. La classificazione è stata espressamente condivisa sia dalla regione Puglia sia dagli organi periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Inoltre il PCT ha perimetrato sia le aree di pertinenza sia le aree annesse dei tratturi individuando quale area annessa una fascia contermina all'area di pertinenza della profondità di 50 mt.

Sia le perimetrazioni sia le norme tecniche del PCT hanno integrato e sostituito il PUTT/p, come si rileva anche dal parere paesaggistico reso dall'Ufficio Paesaggio della regione Puglia.

Giova inoltre osservare che, per espressa previsione del comma 1, art. 2 della LR 29/2003 (oggi abrogata), il PCT costituisce piano quadro di cui al D.M. 23 dicembre 1983.


Contrariamente il PPTR ha previsto aree di rispetto (equipollenti delle aree annesse) della profondità di 100 mt per i tratturi reintegrati e 30 mt per i tratturi non reintegrati. Le norme del PPTR, al comma 6, dell'art. 78 prevedono, poi, che gli enti locali nei piani dei Tratturi possano ridefinire l'area di rispetto sulla base di specifici e documentati approfondimenti.

Nessuna norma è stata riscontrata con riferimento ai piani Comunali dei Tratturi già approvati dagli enti locali ed in particolare all'efficacia delle relative perimetrazioni. Ma v'è di più la LR 29/2003 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di tratturi) è stata abrogata dalla LR 5/2/2013, n. 4 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti) la quale non prevede che i comuni redigano piani comunali dei tratturi, ma soltanto piani locali di localizzazione di cui all'art. 16 della stessa LR 4/2013. Oggi il potere di perimetrare le aree tratturali è attribuito alla regione nell'ambito della redazione del Quadro d'Assetto Regionale di cui all'art. 6 della LR 4/2013.

Si ritiene allora che le norme tecniche relative ai tratturi necessitino di una riscrittura al fine di renderle coerenti con il quadro normativo vigente.

Ora vale la pena di effettuare alcune considerazioni relative agli strumenti urbanistici vigenti. Con la deliberazione di Giunta Regionale n. 2298 del 19/05/1998 è stato approvato il Piano di zona 167/NORD adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 386 del 18/05/1984. Ora si rammenta che i tratturi della regione Puglia sono stati vincolati con DM 22/12/1983 come beni di interesse archeologico ai sensi della L. 1089/1939 e successivamente come beni paesaggistici ai sensi della legge 8/8/1985, n. 431.

La pianificazione speciale relativa all'acquisizione di aree per l'edilizia economica e popolare sia in sede comunale sia in sede regionale non ha individuato conflittualità tra tratturo Barletta-Grumo e area di intervento. Ed invero nel dispositivo della delibera di



adozione n. 386/1984 del piano al punto 3 si legge che *“nel piano non ricadono immobili con vincoli idrogeologici, boschivi, artistici, paesistici, e di ogni altro tipo opposti da leggi e strumenti di pianificazione statali e regionali non risultano altresì assoggettati a vincoli di carattere militare”*.

Il piano è stato in massima parte attuato, ma vi sono ancora alcuni lotti ancora inedificati facenti parte di aree espropriate con riferimento ai quali sono in corso le procedure per l'assegnazione ai soggetti aventi diritto.

Inoltre vi sono aree libere destinate dal piano all'esecuzione di opere di urbanizzazione secondaria.

Dette aree di proprietà comunale (lotti e aree destinate a standard) sono oggi interessate dall'area di rispetto del tratturo Barletta-Grumo. Si ritiene invece che le perimetrazioni del tratturo di che trattasi debbano tenere conto degli strumenti di programmazione già approvati.

Analogo discorso vale per la zona PIP del comune di Andria in cui piano è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 10/02/1998.

Con la presente osservazione si chiede:

- 1) che, in analogia ai contenuti ed alle procedure di aggiornamento e revisione del PPTR di cui all'art. 104 delle NTA, vengano recepite, nell'immediato, negli elaborati del PPTR le perimetrazioni delle aree annesse dei tratturi previste nel PCT del comune di Andria.
In proposito si resta in attesa di tempestivo cenno di riscontro al fine di avviare i lavori della conferenza di servizi.
- 2) nella denegata ipotesi che l'istanza di cui al punto 1) non sia accolta, che vengano recepite, negli elaborati del PPTR le perimetrazioni delle aree annesse dei tratturi previste nel PCT del comune di Andria atteso che non può ritenersi accettabile il concetto secondo cui non siano considerati nella pianificazione paesaggistica di che trattasi la realtà territoriale, i piani comunali dei Tratturi già approvati e nello specifico quello del comune di Andria, nonché gli strumenti di programmazione e pianificazione già approvati;
- 3) che nelle NTA - verosimilmente nell'art. 78 - sia previsto un comma che sancisca il recepimento da parte del PPTR dei piani comunali dei tratturi vigenti;
- 4) che le norme relative ai tratturi vengano riscritte al fine di renderle coerenti con il quadro normativo regionale vigente.

OSSERVAZIONE n. 2

REVISIONE DELLE AREE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO



Il PPTR ha censito le “aree di interesse archeologico” previste dalla lettera m), art. 142 del D.Lgs 42/2204 e nel territorio di Andria è stata riconosciuta in questa categoria di beni una vasta area nella parte sud del territorio del comune di Andria denominata Monte Savignano.

Questa amministrazione è in possesso di uno studio archeologico esteso a tutto il territorio del comune di Andria predisposto, sulla base di apposita convenzione, dall'allora Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura e di cui questa amministrazione ha preso atto con determinazione LL.PP n. 85 del 28 giugno 2005. in

Annamaria SGARRA -Ufficio di Piano e Pianificazione Strategica – Piazza Trieste e Trento – tel. 0883/290406 – fax 0883/290549

e-mail a.sgarra@comune.andria.bt.it

PEC: ufficiodipiano@cert.comune.andria.bt.it



questo documento sono state studiate varie aree e vagliate le loro potenzialità archeologiche. Pertanto si trasmette l'intera documentazione in formato elettronico per le valutazioni di competenza della regione Puglia.

Ad avviso della scrivente amministrazione, nell'ambito di dette aree, si dovrebbero vincolare paesaggisticamente le aree di **Monte Santa Barbara** e **Monte Faraone**; le perimetrazioni delle suddette aree potranno essere effettuate con la collaborazione di questa Amministrazione.

Giova in questa sede, far osservare che in detto studio non è contemplata l'area di Monte Savignano e, pertanto, si rappresenta l'opportunità di rivedere le motivazioni che hanno indotto alla salvaguardia della suddetta area ai fini di una eventuale esclusione.

OSSERVAZIONE n. 3

RIPERIMETRAZIONE DEL PARCO MULTIFUNZIONALE DELLE TORRI E DEI CASALI DEL NORD BARESE

Il PPTR ha introdotto tra gli ulteriori contesti paesaggistici di cui all'art. 143, comma 1, lettera e) del D.Lgs 42/2004 i paesaggi rurali (art. 76) ed in particolare il "*parco multifunzionale delle torri e dei casali del nord barese*".

Detto parco si estende dall'estremo ovest del territorio del comune di Bari sino all'estremo est del territorio del comune di Andria.

La porzione di territorio interessata dal vincolo nel comune di Andria è quella delimitata:

- a nord da via Bisceglie;
- ad est dal confine comunale;
- a sud da via Corato;
- ad est quasi prevalentemente dalla ferrovia Bari-Nord.

In corrispondenza di via Bisceglie – correttamente – la perimetrazione ha escluso le aree interessate da insediamenti di varia natura esistenti sul territorio. La stessa operazione non è stata effettuata in corrispondenza degli insediamenti esistenti in adiacenza a via Corato, laddove sarebbe stato opportuno e doveroso farlo.

In adiacenza dell'abitato ed in corrispondenza dell'estremo lembo dell'area vincolata, questa amministrazione comunale ha approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 14/12/2011 il progetto preliminare per la realizzazione di un'area mercatale polifunzionale e connesse infrastrutture in via Bisceglie; contestualmente è stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio ed è stata dichiarata la pubblica utilità relativamente al 1° lotto consistente nella realizzazione di opere di urbanizzazione primaria connesse all'area mercatale. Con riferimento a tale intervento è stato approvato il progetto esecutivo giusta determinazione dirigenziale del settore LL.PP. di questo comune n. 207 del 6/8/2012, esperita la procedura di appalto ed adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva con determinazione LL.PP. n. 2544 del 30/7/2013.

In adiacenza a detto intervento il servizio Reti e Infrastrutture per la mobilità della regione Puglia ha previsto la realizzazione della "nuova stazione ferroviaria Andria-Sud" inserita nell'ambito del grande progetto: "adeguamento ferroviario dell'area metropolitana nord-barese - linea Bari-Barletta: opere di raddoppio, velocizzazione e potenziamento nella tratta Corato-Barletta, con l'interramento del tracciato ferroviario nell'abitato di Andria e

Annamaria SGARRA -Ufficio di Piano e Pianificazione Strategica – Piazza Trieste e Trento – tel. 0883/290406 – fax 0883/290849

e-mail a.sgarra@comune.andria.bt.it

PEC: ufficiodipiano@cert.comune.andria.bt.it



l'interconnessione con RFI nella stazione FRI di Barletta e Bari". Attualmente risulta allo scrivente che sia in corso la valutazione delle offerte tecniche nell'ambito della procedura d'appalto integrato delle opere previste. Nell'ambito dello stesso grande progetto è anche previsto il raddoppio della linea ferroviaria Corato-Andria.

Rilevante risulta poi il fatto che ad est dell'abitato di Andria si snoda la tangenziale che collega il casello autostradale, ubicato in prossimità di via Barletta, a nord, e via Corato, più a sud. La porzione di territorio comunale compresa tra l'abitato di Andria e la tangenziale oltre ad essere interessata dai progetti di cui si è detto prima, ha subito interventi di trasformazione edilizia in conseguenza della localizzazione di attività produttive contermini alla tangenziale. Ancora la stessa area è interessata da zone territoriali omogenee F anche di rilevante dimensione; tra queste vi è la zona F7 - PARCO URBANO TERRITORIALE destinata a soddisfare lo standard di 15 mq/abitante di cui all'art. 4, comma 5 del DM 1444/1968 ed avente superficie di circa 421 500 mq; si richiama a tal proposito la circolar del giorno 1/10/2013 che esclude dai paesaggi rurali le zone territoriali omogenee non agricole.

Ed allora l'infrastruttura stradale della tangenziale, peraltro in rilevato, si pone come forte elemento di divisione tra l'abitato del comune di Andria e la campagna che si protende verso il nord-barese.

In ragione di quanto sin ora esposto, con la presente osservazione, si chiede che il perimetro est del "*parco multifunzionale delle torri e dei casali del nord barese*" sia traslato in corrispondenza del piede est del rilevato stradale della tangenziale di Andria sottraendo, inoltre, dal parco agricolo, le aree immediatamente adiacenti alla tangenziale che hanno subito trasformazioni irreversibili assumendo come base cartografica l'ortofoto 2011 (in assonanza a quanto operato dai progettisti estensori del PPTR in corrispondenza di via Bisceglie).

Con riferimento alla presente osservazione si allegano:

- Interferenza tra Paesaggio rurale e Progetto dell'area mercatalee della stazione Andria-Sud;
- Stato di fatto su ortofoto anno 2011;
- Zonizzazione del PRG.

OSSERVAZIONE n. 4 **RIPERIMETRAZIONE DELLA CITTA' CONSOLIDATA**

Il perimetro della città consolidata è stato disegnato utilizzando come base cartografica l'aerofotogrammetria IGM degli anni '50 in scala 1:25.000.

In tal modo sono state perimetrare parti di città che sono nate negli anni '60-'80 a seguito della demolizione dei vecchi edifici esistenti, di natura non meglio nota, e che hanno ridisegnato l'assetto urbanistico.


Con la presente osservazione si chiede:

- 1) che, in analogia ai contenuti ed alle procedure di aggiornamento e revisione del PPTR di cui all'art. 104 delle NTA, vengano ridefiniti i perimetri della città consolidata escludendo le parti di città edificate negli anni '60-'80 in sostituzione degli edifici presenti sulla mappa IGM degli anni '50. In proposito si resta in attesa

Annamaria SGARRA -Ufficio di Piano e Pianificazione Strategica – Piazza Trieste e Trento – tel. 0883/290406 – fax 0883/290549

e-mail a.sgarra@comune.andria.bt.it

PEC: ufficiodipiano@cert.comune.andria.bt.it



- di tempestivo cenno di riscontro al fine di avviare i lavori della conferenza di servizi;
- 2) nella denegata ipotesi che l'istanza di cui al punto 1) non sia accolta, che, negli elaborati definitivi del PPTR, sia ridefinito il perimetro della città consolidata nei termini di cui al precedente punto 1).

OSSERVAZIONE n. 5 PAESAGGI RURALI

Il punto 4) dell'art. 76 delle NTA definisce i paesaggi rurali come quelle **parti di territorio rurale** aventi quella valenza paesaggistica esplicitata nello stesso punto 4); successivamente esplicita che i paesaggi rurali ricomprendono

- a) i *parchi multifunzionali di valorizzazione* individuati nelle tavole 6.3.1 del PPTR;
- b) i paesaggi che contengono *beni diffusi* nel paesaggio rurale (muretti a secco,, trulli,, alberature e strade poderali).

L'art. 83 detta le misure di salvaguardia e utilizzazione "nei territori interessati dalla presenza di Paesaggi rurali come definiti all'art. 76, punto 4)" per espressa previsione del comma 1. Il comma 2 indica gli interventi non ammissibili mentre il comma 3 indica quelli ammissibili; il comma 4 esprime, poi, degli auspici per piani, progetti ed interventi; le linee guida assurgono a prescrizioni nel comma 5 stabilendo così, che gli interventi ammissibili devono seguire le linee guida.

Infine il comma 6 testualmente prevede: "*Le prescrizioni di cui ai commi precedenti si applicano in tutte le zone territoriali omogenee a destinazione rurale nonché ai piani urbanistici esecutivi adottati dopo l'entrata in vigore del PPTR*".

Per la prima volta - ed al di fuori dell'articolo dedicato alle definizioni (art. 76) - si parla di *zone territoriali omogenee* richiamando la terminologia dell'art. 2 del DM 1444/1968.

Con questo comma si va ad incidere sulla definizione di paesaggi rurali ricomprendendo oltre al territorio (o zone omogenee a destinazione) rurale le aree interessate da piani urbanistici esecutivi indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica.

Con la circolare esplicativa del 1° ottobre 2013 si chiarisce che "*è evidente che la definizione*" - di paesaggi rurali di cui all'art. 76 delle NTA - "*riporta alle aree agricole che tali siano tipizzate negli strumenti urbanistici vigenti*". Tanto chiarito, essendo il piano ancora in fase di formazione - seppure post-adozione - è opportuno che si modifichino le norme che definiscono i paesaggi rurali facendo espresso riferimento alle aree tipizzate come agricole dagli strumenti urbanistici vigenti.

Con la stessa circolare si chiarisce, inoltre, che per i paesaggi che contengono beni diffusi (art. 76, lettera b) "*dovranno essere assoggettati a procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica solo gli interventi che interferiscano direttamente sugli elementi di cui alla lettera b) del citato art. 76*". Anche in questo caso, per le stesse motivazioni di cui sopra è opportuno che si modifichino le norme.



In conclusione con la presente osservazione si chiede:

- 1) che venga modificata la definizione di paesaggi rurali contenuta al punto 4) dell'art. 76 introducendo l'espresso riferimento alle aree tipizzate come agricole dagli strumenti urbanistici vigenti;

Annamaria SGARRA -Ufficio di Piano e Pianificazione Strategica - Piazza Trieste e Trento - tel. 0883/290406 - fax 0883/290549

e-mail a.sgarra@comune.andria.bt.it

PEC: ufficiodipiano@cert.comune.andria.bt.it



2) - volendo far astrazione sul concetto di “tutto è paesaggio” introdotto dal comma 6 dell'art. 83 con riferimento alle aree che per la loro trasformazione necessitano di piani urbanistici esecutivi aventi destinazione urbanistica diversa da quella agricola e/o rurale - , che al comma 6 dello stesso art. 83 sia precisato che la norma si riferisce “solo agli interventi che interferiscono direttamente sugli elementi di cui alla lettera b) dell'art. 76.

OSSERVAZIONE n. 6

ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA ex art. 91 delle NTA

Le NTA del PPTR prevedono che per gli interventi ricadenti negli ulteriori contesti paesaggistici sia rilasciato il provvedimento denominato *accertamento di compatibilità paesaggistica* disciplinato dall'art. 91 delle stesse NTA. Si ritiene che il termine scelto per denominare il provvedimento sia inopportuno in quanto coincidente con quello usato dal legislatore statale per identificare un provvedimento di natura completamente differente ovvero quello dell'art. 167 del D.Lgs 42/2004 che riguarda opere e lavori eseguiti in assenza o difformità dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 dello stesso D.Lgs 42/2004.

Per queste motivazioni con la presente osservazione si chiede che il provvedimento di cui all'art. 91 delle NTA del PPTR assuma un'altra denominazione che non ingeneri confusione con il provvedimento sanante di cui all'art. 167 del D.Lgs 42/2004.

OSSERVAZIONE n. 7

PROVVEDIMENTI IN SANATORIA

Il primo periodo del comma 5, art. 91 delle NTA del PPTR prevede, con riferimento agli ulteriori contesti paesaggistici, la possibilità di rilascio di provvedimenti in sanatoria (Ex post) per interventi realizzati in assenza o in difformità dell'accertamento di compatibilità paesaggistica.

Il secondo periodo aggiunge che *“Per gli interventi non conformi e per quelli di rilevante trasformazione di cui all'art. 89, comma 1, lett. b2, si applica l'art. 167 co. 1 del Codice”* il quale, a sua volta, testualmente recita *“In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza, il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese, fatto salvo quanto previsto al comma 4.”* che riguarda interventi minori per cui è possibile rilasciare – per i beni paesaggistici – provvedimento in sanatoria.


La norma, così come scritta, apre la possibilità di **sanare interventi non conformi al PPTR** purché rientrino nella tipologia degli interventi minori di cui al comma 4 dell'art. 167 del D.Lgs 42/2004. Detta statuizione comporterà difficoltà applicative e probabilmente copioso contenzioso ai fini di stabilire se un intervento realizzato in assenza o in difformità dell'accertamento di compatibilità paesaggistica sia conforme o meno al PPTR al fine di stabilire quale modulo procedimentale sanante applicare.

Inoltre si ritiene errata la filosofia secondo cui è sanabile – paesaggisticamente – un intervento non conforme al PPTR atteso che secondo consolidata giurisprudenza non è indifferente la valutazione di un progetto nell'ipotesi che l'opera sia stata realizzata o sia stata solo progettata, tanto da spingere il legislatore nazionale, in sede di scrittura del codice Urbani, a consentire la sanatoria solo per interventi minori.

Annamaria SGARRA -Ufficio di Piano e Pianificazione Strategica – Piazza Trieste e Trento – tel. 0883/290406 – fax 0883/290549

e-mail a.sgarra@comune.andria.bt.it

PEC: ufficiodipiano@cert.comune.andria.bt.it



Per tali motivazioni con la presente osservazione si chiede che all'art. 91, comma 5, secondo periodo siano sostituite le parole "Per gli interventi non conformi e per quelli" con le parole "Per gli interventi"

OSSERVAZIONE n. 8

ART. 81 DELLE NTA DEL PPTR

Con riferimento al co. 1 che riporta "Nelle aree interessate da testimonianze della stratificazione insediativa, come definite all'art. 76, punto 2), ricadenti in aree non edificate alla data di entrata in vigore del presente piano, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3)", si chiede di specificare se la dizione "aree non edificate" debba riferirsi al singolo lotto edificatorio oppure a porzioni di territorio più vaste (maglia urbanistica o comparto edificatorio ecc.). L'ambiguità nella lettura dell'articolo è ulteriormente aggravata dalla circostanza che al co.3 (che per quanto specificato al co.1 dovrebbe riferirsi ad aree non edificate) sono previsti sia la "ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti" (rif. b1) , sia l'intervento di "demolizione e ricostruzione di edifici esistenti .." (rif. B4)

OSSERVAZIONE n. 9

ART. 82 DELLE NTA DEL PPTR

Con riferimento al co. 1 che riporta "Nell'area di rispetto delle componenti culturali insediative di cui all'art. 76, punto 3, ricadente in aree non edificate alla data di entrata in vigore del presente piano, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3). , si chiede di specificare se la dizione "aree non edificate" debba riferirsi al singolo lotto edificatorio oppure a porzioni di territorio più vaste (maglia urbanistica o comparto edificatorio ecc.). L'ambiguità nella lettura dell'articolo è ulteriormente aggravata dalla circostanza che al co.3 (che per quanto specificato al co.1 dovrebbe riferirsi ad aree non edificate) sono previsti sia la "ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti" (rif. b1) , sia la "trasformazione di manufatti legittimamente esistenti..." (rif. b2) sia l'intervento di "demolizione e ricostruzione di edifici esistenti .." (rif. b4)

OSSERVAZIONE n. 10

EROGAZIONE DEI SERVIZI INFORMATICI DEL PPTR

Con la presente osservazione si chiede:

1. che l'erogazione dei servizi wms relativi agli elaborati cartografici del PPTR preveda "layer" interrogabili e muniti di legenda grafica;
2. che gli elaborati cartografici del PPTR siano forniti informaticamente anche come servizio wfs.


Si comunica inoltre che collegandosi al link:

https://docs.google.com/file/d/0Bz_g1OHnxhpVc2E4dDhBSW41aU/edit?usp=docslist_api è

Annamaria SGARRA -Ufficio di Piano e Pianificazione Strategica – Piazza Trieste e Trento – tel. 0883/290406 – fax 0883/290549

e-mail a.sgarra@comune.andria.bt.it

PEC: ufficiodipiano@cert.comune.andria.bt.it



possibile scaricare la documentazione, in formato elettronico, relativa alla REVISIONE DELLE AREE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO di cui all'Osservazione n. 2.

Distinti saluti.

IL SINDACO
Avv. Nicola GIORGINO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
UFFICIO DI PIANO
Ing. Paolo BAVARO